

STRADA MAGGIORE, 23  
40125 BOLOGNA  
TEL. 051 6487411 - FAX 051 263700  
internet: [www.ascom.bo.it](http://www.ascom.bo.it)  
e-mail: [ascombo@ascom.bo.it](mailto:ascombo@ascom.bo.it)

Bologna, 21 Giugno 2010  
Prot. nr. 1276/171  
Ufficio Sindacato Dettaglianti Tessili e  
Abbigliamento – tel.051/6487.517

Ai Signori soci in indirizzo  
LORO SEDI

## **I SALDI ESTIVI 2010 INIZIANO IL 3 LUGLIO E TERMINANO IL 4 SETTEMBRE**

**Le vendite di fine stagione o saldi estivi quest'anno potranno svolgersi a partire dal primo sabato di luglio, il 3 luglio 2010, fino al primo sabato di settembre, che sarà il 4 settembre 2010.**

Pur non essendo intervenute altre modificazioni, riteniamo utile riportare ancora una volta le altre disposizioni vigenti.

**Durata:** Possono essere effettuate anche per l'intero periodo segnalando nella comunicazione e al pubblico i periodi prescelti.

**Comunicazione:**

Devono essere segnalate al Comune (per Bologna al Quartiere) con almeno 5 giorni d'anticipo indicando il periodo prescelto entro i limiti sopra indicati.

**Esposizione dei prezzi**

Vige l'obbligo di esporre al pubblico anche il prezzo antecedente la vendita straordinaria e la percentuale di sconto.

**Obblighi particolari:**

Possono essere effettuate solo per le merci che effettivamente siano suscettibili di notevole deprezzamento se non vendute "entro la relativa stagione": abbigliamento, calzature e prodotti ad alto contenuto moda. Le merci in saldo devono essere nettamente distinte e separate da quelle in vendita normale, se la separazione non è materialmente praticabile, deve essere sospesa la vendita ordinaria (cioè quella a prezzo pieno).

### **VENDITE PROMOZIONALI**

La Regione non interviene sulle vendite promozionali, le quali restano soggette ancora al solo dettato del *comma 4 dell'art. 15* del D. Lgs. 114/98: "*Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato*" e del *comma 5 dello stesso articolo* che ha peraltro valenza generale per tutte le vendite straordinarie, ed estende infatti alle liquidazioni ed ai saldi l'*obbligo di esporre al pubblico anche il prezzo antecedente la vendita straordinaria e la percentuale di sconto*. Pertanto esse sono sempre possibili, e non hanno in sostanza limitazioni temporali o merceologiche.

## **VENDITE DI LIQUIDAZIONE**

### Periodo:

Possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno - con l'eccezione del mese di dicembre per il punto d) solo per 4 motivi ben specificati:

- a) cessazione dell'attività commerciale (o chiusura di un punto vendita),
- b) cessione dell'azienda (o di una sua succursale).

Durata: Per questi due casi la vendita non può superare le 13 settimane di durata massima.

- c) trasferimento di sede dell'azienda (cioè del punto vendita in altri locali),
- d) trasformazione o rinnovo dei locali.

Durata: Per questi due casi la vendita non può superare le 6 settimane.

### Comunicazione:

Devono essere segnalate al Comune tramite raccomandata a. r. con almeno 15 giorni di anticipo sulla data di inizio.

Alla comunicazione devono essere allegati rispettivamente:

- a) cessazione dell'attività commerciale: dichiarazione del richiedente in cui attesta di cessare l'attività commerciale al termine della vendita di liquidazione;
- b) cessione dell'azienda: copia dell'atto che attesta la compravendita dell'azienda, sia in forma preliminare, sia in forma definitiva ovvero la cessione della gestione;
- c) trasferimento di sede dell'azienda: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di essere in possesso dell'autorizzazione al trasferimento; nei casi di cui sia prevista la semplice comunicazione, dichiarazione in cui si attesta di aver effettuato la comunicazione;
- d) trasformazione o rinnovo dei locali: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di avere richiesto il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, se necessaria; qualora si tratti di interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia del preventivo di spesa e della relativa conferma d'ordine dell'impresa incaricata o fornitrice, specificandone l'ammontare. Entro 45 giorni dall'effettuazione dei lavori deve essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l'intervento e, nel caso questo non sia soggetto a concessione o autorizzazione edilizia, indicandone l'ammontare.

### Elenco merci in liquidazione:

La Regione non indica più l'obbligo di allegare alla domanda per il Comune il famigerato elenco merci divise per qualità e prezzo, pertanto questo non è più necessario.

### Esposizione dei prezzi

Esiste l'obbligo di esporre al pubblico anche il prezzo antecedente la vendita straordinaria e la percentuale di sconto.

### Obblighi particolari:

- a) Nel caso di liquidazione motivata con la cessazione dell'attività la riconsegna del titolo autorizzatorio all'Autorità che l'ha rilasciato e la conseguente cessazione dell'attività di commercio coincidono con il termine della vendita di liquidazione.
- c) Nel caso di liquidazione motivata con il trasferimento dell'azienda il trasferimento deve avvenire entro tre mesi dal termine della vendita di liquidazione.
- d) Nel caso di liquidazione motivata con trasformazione o rinnovo dei locali dell'azienda l'avvio dei lavori deve avvenire entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione. I lavori devono essere tali da determinare un periodo minimo di chiusura dell'esercizio di 15 giorni.

*Resta il divieto di effettuare le vendite di liquidazione per rinnovo o trasformazione dei locali nel mese di dicembre.*

Restano validi gli altri obblighi relativi alle comunicazioni al pubblico, alle asserzioni pubblicitarie ed al divieto di introdurre merce dello stesso tipo di quella in liquidazione.

## **ESCLUSIONI**

Restano, come prima, fuori dal campo di applicazione le vendite fallimentari disposte dall'autorità giudiziaria. E' proibito usare espressioni che richiamano il fallimento al di fuori di questo solo caso.

## **VENDITE SOTTOCOSTO**

Ricordiamo che le "vendite sottocosto" sono comprese tra le "vendite straordinarie" nel citato art. 15 del D. Lgs. 114/98 e disciplinate dal regolamento contenuto nel D.P.R. 6/4/2001, n. 218, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12/06/2001.

In particolare l'Art. 3. "Obblighi di informazione al consumatore" al comma 3, recita:

"Sono considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992, le comunicazioni di cui al comma 1, nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto".

Ne consegue che sono considerate ingannevoli, le comunicazioni pubblicitarie anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale nelle quali si citino o si seguano gli obblighi previsti per le vendite sottocosto, nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.

## **DISPOSIZIONI COMUNI:**

In tutte le pubblicità comunque e dovunque realizzate devono essere indicati gli estremi della comunicazione al Comune e la durata delle vendite speciali, sul punto vendita possono comparire una sola volta purché in maniera "evidente" e leggibile dall'esterno.

Le asserzioni pubblicitarie devono essere chiare e non ingannevoli, tutte le affermazioni debbono essere dimostrabili agli Organi di Vigilanza (es.: "a prezzo di costo" autorizza il Vigile a chiedere di vedere la fattura di acquisto).

Fermi restanti gli obblighi per i prezzi sulla merce, nelle pubblicità all'esterno del negozio, sulla stampa, sulle locandine, negli annunci letti alla radio:

- i prezzi e gli sconti, se indicati, dovranno avere tutti lo stesso rilievo;
- qualora si citi un solo prezzo o percentuale di sconto, tutti gli articoli rientranti in quella voce dovranno essere venduti a quel prezzo o sconto.

La merce deve essere ceduta senza limiti di quantità e alle condizioni pubblicizzate.

L'eventuale esaurimento di un prodotto deve essere portato a conoscenza del pubblico in modo idoneo.

Gli sconti non possono essere modificati durante le vendite se non al ribasso e devono essere chiaramente posti sulle merci secondo le stesse disposizioni previste per l'esposizione dei prezzi.

Le condizioni di maggior favore possono essere sempre praticate (ulteriore sconto "ad personam", arrotondamento in calare, ecc.).

## **SANZIONI**

Da €. 516,45 (pari a £. 1.000.000) a €. 3.098,74 (pari a £. 6.000.000) [normalmente applicato il doppio del minimo: €. 1.032,90 (pari a £. 2.000.000)] e cessazione immediata dell'irregolarità.

---

Colgo l'occasione per porgere i più distinti saluti.

Il Presidente del Sindacato  
(Enrico Postacchini)

